



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA  
A VALERE PER LA SOCIETA'  
TAMBURINI S.R.L.

**Articolo 01 - SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE e VALIDITA'**

- 01.01 - Scopo delle presenti **Condizioni di Acquisto e conto lavorazione** (qui di seguito definite **CGF**) è quello di stabilire, in via generale, le regole alle quali assoggettare tutti gli acquisti e di conto lavoro effettuati dalla Società **TAMBURINI s.r.l.** (qui di seguito definita **TAMBURINI**).
- 01.02 - Le presenti **CGF** si applicano a tutti gli *Ordini di Acquisto* e di *Conto Lavoro* (qui di seguito definite **merci e lavorazioni**) i quali vengano emessi da parte di **TAMBURINI** verso un qualsiasi Venditore o terzista dei medesimi (qui di seguito definito **Fornitore**).
- 01.03 - La validità delle presenti **CGF** fra le **Parti** (e la relativa nascita di un rapporto contrattuale fra le stesse) è subordinata all'accettazione delle medesime da parte del singolo **Fornitore** coinvolto (accettazione la quale deve essere dimostrata mediante restituzione a **TAMBURINI** di una copia delle presenti **CGF**, debitamente *controfirmata per accettazione*, da un Rappresentante del **Fornitore** munito di adeguati poteri). Una volta accettate dal **Fornitore**, le presenti **CGF** costituiscono il **Contratto** fra le **Parti**.
- 01.05 - Le presenti **CGF** saranno integrate, ove possibile o necessario, da specifici capitolati tecnici di fornitura o conto lavorazione, disegni tecnici o specifiche indicate negli ordini che potranno disciplinare le modalità di esecuzione degli ordini o del collaudo di merci o lavorazioni.

**Articolo 02 - CODIFICA DELLE MERCI CONTEMPLATE DA UN ORDINE DI FORNITURA**

- 02.01 - Tutte le **Merci** richieste da **TAMBURINI** ad un qualsiasi **Fornitore** (mediante l'emissione di un appropriato *Ordine di Acquisto*) saranno codificate utilizzando i *codici interni TAMBURINI*, una breve descrizione dell'articolo, in aggiunta se disponibile, il codice del produttore o fornitore.
- 02.02 - Tutte le **Lavorazioni** richieste da **TAMBURINI** ad un qualsiasi **Fornitore** (mediante l'emissione di un appropriato *Ordine di Acquisto o Documento di trasporto di conto lavorazione*) saranno codificate utilizzando i *codici interni TAMBURINI*, una breve descrizione della lavorazione richiesta e in aggiunta se disponibile, il riferimento a capitolato di conto lavoro terzista redatto separatamente tra le parti e riferimenti del terzista se concordati tra le parti.
- 02.03 - Il prezzo si intende incluso esclusivamente dei costi espressamente pattuiti tra le parti. **TAMBURINI** non sarà in alcun modo vincolata al pagamento di maggiori costi o oneri non espressamente previsti. È a carico del **Fornitore**



ogni spesa extra non espressamente pattuita e connessa all'esecuzione dell'ordine.

- 02.04 - Nell'ipotesi in cui siano formulati prezzi meramente indicativi, è facoltà di **TAMBURINI** accettare tali prezzi anche in un momento successivo all'emissione dell'ordine, e comunque solo previo accordo scritto in ogni caso precedente all'emissione della fatturazione.

**Articolo 03 - CONFERMA D'ORDINE, ACCETTAZIONE, DOCUMENTO DI TRASPORTO, FATTURAZIONE e EXPEDITING.**

- 03.01 - Le condizioni di fornitura esplicitate nell'ordine di fornitura o conto lavoro e con essi anche eventuali capitolati emessi per lavorazioni di cui vi è fatto riferimento nel documento o che si aggiungono ad esso si intendono accettate se il **Fornitore** non le contesta entro 2 giorni dalla data dell'ordine a mezzo di mail con invio di lettera su carta intestata con apposti timbro e firma del legale rappresentante o, in alternativa, tramite lettera raccomandata. Tutte le condizioni contenute nelle offerte dei **Fornitori** o nelle accettazioni dell'ordine o in qualsiasi comunicazione successiva all'emissione dell'ordine non sono valide fino al momento in cui non siano da noi esplicitamente accettate per iscritto. In caso di contrasto, le presenti CGF prevalgono sulle condizioni proposte dai **Fornitori**. Tutti i prezzi si intendono franco sede **TAMBURINI**.
- 03.02 - Il **Fornitore** è tenuto a confermare (tramite apposito documento definito Conferma d'Ordine) gli ordini di fornitura o conto lavoro ricevuti da **TAMBURINI** (utilizzando la codifica **TAMBURINI** oppure la propria. In questo secondo caso, tuttavia, il **Fornitore** è tenuto ad indicare, accanto ai propri codici, anche la codifica utilizzata da **TAMBURINI**) oltre che i riferimenti del "numero d'ordine", quanto indicato nel campo "Rif:Est.: " e la " DIVISIONE INTERNA " dettagliata nella testata del documento. Nel caso il **Fornitore** non abbia una conferma d'ordine potrà dare conferma con accettazione a timbro dell'ordine stesso. Nel caso il **Fornitore** non dia replica entro due giorni dell'invio dell'ordine di acquisto o conto lavoro, lo stesso verrà considerato accettato in tutte le sue parti compresi eventuali riferimenti esterni o allegati ad esso.
- 03.03 - Nel caso di consegne anticipate e non concordate con aggiornamento dell'ordine, i termini di pagamento decorreranno dalla data di consegna prevista nell'ordine stesso.
- 03.04 - Qualora i quantitativi consegnati siano superiori rispetto all'ordine di approvvigionamento sarà facoltà dell'ufficio acquisti accettare o meno il quantitativo in eccedenza se accompagnato da un costo.



- 03.05 - Accettazione delle merci; Non verranno accettati materiali senza bolla di accompagnamento completa degli stessi riferimenti richiesti per la conferma d'ordine oltre che la quantità delle merci consegnate e se richiesti i relativi certificati che sono parte integrante dell'ordine. L'Accettazione delle **Merci** non implica la rinuncia, da parte di **TAMBURINI**, al diritto di denuncia dei Vizi anche occulti eventualmente scoperti in un momento successivo alla consegna delle **Merci** stesse.
- 03.06 - Il **Fornitore** accetta e consente che, durante l'esecuzione dell'ordine, **TAMBURINI** avrà il diritto di accedere agli stabilimenti del **Fornitore** e dei suoi eventuali subappaltanti, al fine di verificare il processo di produzione o per fornire speciali istruzioni, nonché per controllare o testare i beni, utilizzando gli strumenti di controllo e di verifica avvalendosi anche del personale di quest'ultimo. Tali ispezioni non riducono in alcun caso la responsabilità del **Fornitore**.
- 03.07 - La Fatturazione delle **Merci** contemplate da ogni singolo *Ordine di Acquisto* (o, se del caso, da un gruppo di *Ordini di Acquisto* omogenei), potrà avvenire solo una volta che **TAMBURINI** abbia manifestato la propria *Accettazione* delle **Merci** medesime. Detta *Accettazione* si manifesta mediante la presa in consegna delle **Merci** e senza che **TAMBURINI** abbia sollevato alcuna eccezione di NON CONFORMITA' relativamente alle medesime. La fatturazione delle merci è accettata con date di emissione mensili o quindicinali per avere tempistiche idonee nelle operazioni di verifica.

#### **Articolo 04 - TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI e PREZZI.**

- 04.01 - I *Termini di Consegna* delle **Merci** verranno indicati, da parte di **TAMBURINI** in forma chiara ed inequivocabile, sul proprio *Ordine di Acquisto*. Qualora il **Fornitore** non fosse in grado di rispettare detti *Termini*, questi sarà tenuto a concordare con **TAMBURINI** un nuovo calendario di consegna entro **2** giorni dalla data di ricevimento dell'*Ordine di Acquisto* originario. Nuovi termini saranno validi solo in caso di conferma espressa da parte di **TAMBURINI**.
- 04.01 - Il mancato rispetto dei tempi, delle date e delle modalità di consegna legittima **TAMBURINI** alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, spesa, costo ed onere.
- 04.02 - Le **Parti** si danno atto e convengono che, in caso di richiesta di danni da parte di **TAMBURINI** verso il **Fornitore**, **TAMBURINI** si riserva il diritto di trattenere eventuali somme dovute a qualsiasi titolo al **Fornitore** a garanzia del risarcimento del danno richiesto, e fino alla definizione dello stesso, fatto salvo in ogni caso il diritto di **TAMBURINI** di agire per il risarcimento del danno ulteriore.



04.03 - Nel caso in cui i *Termini di Consegna* non dovessero essere indicati sull'*Ordine di Acquisto TAMBURINI*, le **Parti** si danno atto e convengono che la consegna delle **Merci** dovrà essere effettuata "*al più presto possibile*".

#### **Articolo 05 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER VIZI DELLE MERCI, GARANZIA e SUBAPPALTO.**

05.01 - Il **Fornitore** garantisce che le **Merci** costituenti oggetto di fornitura sono conformi a quanto da egli stesso assicurato mediante la *Dichiarazione di Conformità* del costruttore e a quanto richiesto nell'*Ordine di Acquisto TAMBURINI* e di tutto il materiale che lo accompagna come disegni e immagini che direttamente o indirettamente fanno riferimento al codice indicato nel documento. In caso le **MERCI** siano oggetto di conto lavoro oltre al materiale accompagnatorio sopra indicato, se presente, per le lavorazioni indicate è necessario operare la verifica con i CAPITOLATI emessi.

**TAMBURINI**, dal canto proprio (e nonostante detta garanzia del **Fornitore**) si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà necessari, ivi compresi quelli condotti direttamente presso il **Fornitore** che nell'accettare l'ordine o il conto lavoro si rende disponibile su richiesta di TAMBURINI per expediting presso loro sede anche senza preavviso.

Le parti non conformi dovranno pervenire al committente opportunamente segnalate e con le causali di scarto.

05.02 - Ogni inizio fornitura di conto lavoro per un particolare nuovo o nuovo trattamento deve essere necessariamente preceduto da campionatura che deve pervenire al collaudo accettazione arrivi corredato dalla documentazione tecnica o C.Q.C, la fornitura non può iniziare senza il benestare scritto da parte del committente. Il pagamento di eventuali attrezzature è subordinato all'esito positivo della campionatura di benestare.

05.03 - **TAMBURINI**, qualora le Merci dovessero risultare difettose o non conformi a quanto pattuito, si riserva la facoltà di:

- chiedere al **Fornitore** di rimettere in condizioni di "utilizzabilità", a cura e spese di quest'ultimo, le Merci difettose/NON Conformi mediante post-trattamento (cd. *Reso per Riparazione*)
- rendere la merce e chiedere al **Fornitore** una fornitura supplementare (cd. *Reso per Sostituzione*).
- rendere la **Merce** (qualora possibile) e richiedere al **Fornitore** l'accredito di quanto già eventualmente da lui fatturato.
- rendere la **Merce** (qualora possibile) e richiedere al **Fornitore** l'accredito di quanto già eventualmente da lui fatturato più una penale pari al danno provocato dall'impiego di tale merce difettosa/Non conforme ovvero dalla perdita di opportunità commerciale.



- 05.04 - Queste opzioni (nonché la relativa “*Denuncia di Vizio*”) potranno essere esercitata da **TAMBURINI** entro **15** giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento delle **Merci** o, in caso di vizi occulti, dalla scoperta. Nel caso di vizi, per la notificazione di non conformità, non si applica nei confronti di **TAMBURINI** il dettato dell’art. 1495 del C.C.
- 05.05 - Qualora il **Fornitore** non dovesse dare luogo a post-trattamento né procedere alla fornitura supplementare entro i termini concordati, **TAMBURINI** potrà rivolgersi ad un Terzo per l’eliminazione del difetto o per l’ottenimento di una fornitura supplementare CONFORME alle specifiche, accollando tutte le spese derivanti da queste operazioni al **Fornitore** inadempiente.  
Resta inteso che il summenzionato termine di **15** giorni lavorativi per l’effettuazione della *Denuncia di Vizio* avrà decorrenza, per tutti i vizi i quali non siano riscontrabili all’atto della presa in consegna delle **Merci** da parte del personale **TAMBURINI** (cd. “*Vizi Occulti*”), a partire dal momento in cui tali vizi siano stati individuati (p.e.: durante il Ciclo di Lavorazione del *prodotto TAMBURINI* oppure nel caso in cui la loro scoperta avvenga – per il caso di **Merci** INCORPORATE nel *prodotto TAMBURINI* – ad opera del Cliente finale).
- 05.06 - Le **Parti** convengono che la Garanzia prestata dal **Fornitore** sulle proprie **Merci** si prescrive in ogni caso entro **12** mesi a decorrere dalla data di completamento della fornitura (e, nel caso di fornitura divisa in più “partite”, dalla data di consegna dell’ultima “partita”).
- 05.07 - Il **Fornitore** non può cedere e/o trasferire in subappalto, neppure a titolo gratuito, totalmente o parziale, l’ordine di fornitura o conto lavoro, salvo espresso accordo scritto con **TAMBURINI**. In tale caso, il **Fornitore** si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal subappalto nei confronti della società subappaltatrice, tenendo quindi indenne da qualsivoglia pretesa di pagamento, di indennizzo e/o risarcimento **TAMBURINI**.  
Se il **Fornitore** è stato autorizzato a subappaltare la fornitura o il conto lavoro, totalmente o parzialmente, resterà responsabile per l’intero nei confronti di **TAMBURINI** e dovrà manlevare e garantire **TAMBURINI** da qualsiasi pretesa, diritto, azione e/o rivalsa da parte dei subappaltanti.  
Il **Fornitore** inoltre dichiara che i crediti maturati nei confronti di **TAMBURINI** non sono cedibili o comunque delegabili a terzi in ogni caso con qualsiasi forma giuridica.

#### **Articolo 06** - LUOGO DI CONSEGNA, IMBALLAGGIO e TRASPORTO.

- 06.01 - Le **Merci**, se non diversamente indicato nell’*Ordine di Acquisto*, dovranno essere consegnate direttamente presso lo *Stabilimento TAMBURINI* situato in MAZZANO (BS) 25080, Via G. PASTORE n.6 facendo riferimento al



responsabile del magazzino che lo accetterà con riserva seguendo le procedure interne.

- Giorni di riferimento merce, da Lunedì a Venerdì.
- Orari di ricevimento merce 8.00/12.00 – 13.00/17.00

- 06.02 - Il **Fornitore** dovrà fornire i beni con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura dei beni e prendendo tutte le misure necessarie a proteggere i beni da intemperie, corrosione, incidenti di carico e scarico, condizioni di trasporto e di stoccaggio, vibrazioni shocks, ecc..
- 06.03 - Ove reso possibile dalla natura del bene, i beni dovranno essere impacchettati, imballati in modo che siano accettabili dagli usuali corrieri per la consegna alle migliori tariffe ed adeguate ad assicurare la consegna dei medesimi integri alla destinazione indicata.
- 06.04 - Nell'eventualità che al **Fornitore** sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative istruzioni fornite, se necessario anche per iscritto, da **TAMBURINI**.
- 06.05 - Il **Fornitore** sarà considerato esclusivamente responsabile per ogni danno ai beni o per qualsiasi spesa extra dovuta ad imballaggio, numerazione o etichettatura incorretta o incompleta sul bene o nei documenti correlati.
- 06.06 - Nessuna responsabilità verrà assunta da **TAMBURINI** per le merci inviate per errore anche se consegnate e tenute nei magazzini di **TAMBURINI**.

#### **Articolo 07 - CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO**

- 07.01 - Tutti i pagamenti dovuti da **TAMBURINI** a ciascun **Fornitore** saranno effettuati con pagamento concordato al momento della registrazione anagrafica del **Fornitore** (il tutto fatte salve le eventuali condizioni particolari che potrebbero essere concordate fra le **Parti** al momento dell'emissione dell'*Ordine di Acquisto*). Eventuali modifiche alle condizioni pattuite nell'Ordine di acquisto saranno valide solo se approvate espressamente e per iscritto da parte di **TAMBURINI**.
- 07.02 - In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle condizioni di fornitura, **TAMBURINI** si riserva la facoltà di trattenere le eventuali somme dovute a qualsiasi titolo al **Fornitore**, a garanzia del risarcimento del danno richiesto, e fino alla definizione dello stesso, fatto salvo in ogni caso il diritto di **TAMBURINI** di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

#### **Articolo 08 – RISERVATEZZA e PROPRIETA' INTELLETTUALE**



- 08.01 - Le **Parti** si obbligano non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti, di qualsiasi tipologia, contenute ed allegate al presente accordo e negli ordini di acquisto e lavorazioni adottati sulla base ed in esecuzione delle presenti **CGF**, inclusi i termini e le clausole d'uso e commerciali e/o i dati, i termini di offerta, le informazioni di produzione, le date di vendita e di lancio, e di ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza in ragione del rapporto commerciale instaurato con le presenti **CGF**. Le **Parti** si obbligano a non divulgare, se non per fini e nei limiti strettamente necessari all'adempimento delle obbligazioni assunte con le presenti **CGF**, tali informazioni (direttamente o indirettamente), assegnarle, trasferirle, trasmetterle o comunicarle a qualsiasi persona o ente o utilizzarle per sé stessi o altri, in qualsiasi momento prima della o durante l'esecuzione del presente contratto o in qualsiasi momento dopo la risoluzione del presente contratto.
- 08.02- Le **Parti** si impegnano a trattare i dati e ogni informazione di cui vengono a conoscenza nell'ambito dei propri rapporti commerciali nel rispetto di quanto previsto dal regolamento Eu 2016/679.
- 08.03 - Ogni dato, disegno, macchinario, materiale o informazione fornito da **TAMBURINI** anche se riportante il marchio di suoi clienti, oppure messi a disposizione del **Fornitore** ma pagati da **TAMBURINI** come parte del prezzo dei beni, saranno di proprietà esclusiva di **TAMBURINI** e saranno considerati informazioni riservate o confidenziali di **TAMBURINI**.
- 08.04 - Il **Fornitore** si impegna in proprio e per i suoi dipendenti, collaboratori e subappaltatori a mantenere strettamente confidenziale tutto il materiale e le informazioni di cui vengono a conoscenza in esecuzione del presente accordo, nonché ogni altro materiale o informazione riservati, di proprietà di **TAMBURINI**, ricevute al fine dell'ordine di fornitura o conto lavoro.
- 08.05 - L'utilizzazione di ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta concernente l'ordine di fornitura o lavorazione o i loro dettagli è soggetta al previo consenso scritto di **TAMBURINI** e in ogni caso potrà essere utilizzata ai soli fini dell'ordine.
- 08.06 - Non appena completato l'ordine di fornitura o lavorazione, il **Fornitore** restituirà a **TAMBURINI** a prima sua richiesta, tutti i documenti attinenti all'ordine o lavorazione, senza poterne conservare copia, ad eccezione di quelli prescritti a norma di legge, salvo espresso accordo scritto.
- 08.07 - In difetto di quanto prescritto al presente articolo, **TAMBURINI** potrà risolvere l'ordine o la lavorazione di diritto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, spesa, costo o onere.



- 08.08 - Il **Fornitore** garantisce che le forniture di beni o servizi oggetti di ordine di fornitura o lavorazione non violano alcun diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.
- 08.09 - Il **Fornitore** dichiara in ogni caso di essere conforme alle normative vigenti in materia di proprietà intellettuale e di tenere **TAMBURINI** manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti di terze parti.
- 08.10 - Nel caso di azione di rivendicazione da parte di terzi, il **Fornitore** dovrà mettere **TAMBURINI** e il suo cliente finale nella condizione di continuare ad usare il prodotto ovvero, a scelta del **Fornitore**, fornire un altro prodotto con funzionalità sostanzialmente e certificazione identiche a quelle previste nel prodotto oggetto di contestazione.
- 08.11 - Fermo restando quanto sopra, qualora un terzo agisca contro **TAMBURINI** ovvero contro il cliente finale del medesimo sostenendo che un prodotto fornito da **TAMBURINI** al cliente viola i suoi brevetti o i suoi diritti d'autore, il **Fornitore** assumerà, a proprie spese, le difese di **TAMBURINI** sia del cliente finale di **TAMBURINI** medesimo sostenendone tutti i costi, i danni e le spese legali sostenute da **TAMBURINI** e/o dal suo cliente finale.

#### **Articolo 09 – CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE AERONAUTICO**

- 09.01 - Se non già certificato in accordo alla norma EN-AS-JISQ-9100, il Fornitore metterà in atto tutti gli sforzi per acquisire detta certificazione.
- 09.02 - Il Fornitore deve garantire la prevenzione di parti contraffatte.
- 09.03 - Ogni modifica all'organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all'uso di subfornitori o ai siti produttivi afferenti all'ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati.
- 09.04 - In caso di subfornitura, il Fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti TAMBURINI.
- 09.05 - Il Fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di consegna.



09.06 - Il Fornitore è incoraggiato a formare il proprio personale su argomenti relativi ai fattori umani, e considerare tali fattori nelle proprie procedure, al fine di minimizzare gli errori che, da questi, ne possono derivare.

09.07 - Il Fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:

- loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio;
- loro contributo alla sicurezza del prodotto;
- importanza del comportamento etico.

09.08 - Gli ordini possono essere soggetti a controllo governativo GQA (Assicurazione Qualità Governativa). L'eventuale applicabilità della clausola verrà comunicata su ordini e/o documenti di trasporto coinvolti.

#### **Articolo 10 - LEGGE APPLICABILE**

10.01 - Per tutto quanto non espressamente previsto e dedotto all'interno delle presenti **CGF** occorre fare riferimento alla Legislazione Italiana vigente in materia (Codice Civile e Leggi Speciali).

#### **Articolo 11 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE**

11.01 - In caso di contestazioni, le **Parti** si impegnano a definire bonariamente la contestazione. In caso di infruttuoso tentativo in tal senso, le **Parti** si accordano affinché tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione delle presenti CGF o comunque inerenti alle stesse, saranno devolute in via esclusiva al giudice competente del Foro di Brescia, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo.

#### **Articolo 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO**

12.01 - Nel caso in cui il **Fornitore** dovesse, per una qualsiasi causa (*Forza Maggiore* esclusa), reiteratamente violare il contenuto di una o più parti delle presenti **CGF**, **TAMBURINI** potrà, a sua sola discrezione, risolvere subitaneamente le presenti **CGF** dandone avviso al **Fornitore** a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno (ovvero altra forma equipollente di comunicazione) e perseguire il **Fornitore** per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

12.02 - Premesso che la mancanza del **Fornitore** la quale intitola **TAMBURINI** a chiedere la risoluzione immediata delle **CGF** verrà qui di seguito definita "**Violazione**", si precisa che **TAMBURINI**, una volta che la **Violazione** si sia



concretizzata, provvederà a darne notifica al **Fornitore** (ovviamente in forma scritta) e gli darà un termine perentorio di **5 (cinque)** giorni lavorativi (a decorrere dalla data di avviso di ricevimento della predetta notifica) per fornire le proprie spiegazioni.

12.03 - Qualora il **Fornitore** non dia alcuna risposta entro il termine sancito qui di sopra ovvero nel caso in cui il motivo dell'avvenuta **Violazione** (se fornito entro il predetto termine) non sia riconosciuto da **TAMBURINI** come "scusabile", **TAMBURINI** stessa, a sua discrezione, potrà:

- censurare (semplicemente) il commento del **Fornitore** e mantenere le presenti **CGF** (e relativo rapporto Contrattuale) in vita oppure
- risolvere immediatamente le presenti **CGF** e quindi perseguire il **Fornitore** in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### **Articolo 13 – DOVERE DI DILIGENZA E CONTROLLO DELLA CATENA DI FORNITURA**

13.01 - Il Fornitore è tenuto a rispettare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché a chiederne il rispetto anche agli eventuali propri danti causa. A tal proposito e nel rispetto del Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nel contesto delle catene di approvvigionamento per gli Importatori dell'Unione di stagno/tantalio/tungsteno/oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio, il processo di esercizio del dovere di diligenza consente al Fornitore di controllare che i minerali e i metalli che entrano nella catena di approvvigionamento provengano da fonti gestite in modo responsabile e, in caso contrario, di prendere provvedimenti in merito.

13.02 - Il Fornitore è ritenuto responsabile dell'individuazione, della prevenzione, dell'attenuazione e del rimedio dei rischi effettivi e potenziali che contribuiscano ad attività che alimentano la violenza, gli abusi dei diritti umani e gli impatti ambientali negativi.

Presa visione delle presenti CGF, specificatamente si approvano gli articoli in essa contenuti

Luogo e data

-----

Per il Fornitore

-----



timbro & firma

**Approvazione specifica**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e art. 1342 c.c., le parti approvano esplicitamente le clausole contenute nei seguenti numeri: 3 (CONFERMA D'ORDINE, ACCETTAZIONE, DOCUMENTO DI TRASPORTO, FATTURAZIONE e EXPEDITING); 4 (TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI E PREZZI); 5 (RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER VIZI DELL EMERCI, GARANZIA E SUBAPPALTO); 7 (CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO); 11 (CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE); 12 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO).

-----  
timbro & firma